

Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4
"Lazio Meridionale - Latina"
Servizio Idrico Integrato

ORIGINALE

Deliberazione n. 14

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DI PROVINCIA

OGGETTO: Modifiche al Regolamento idrico integrato, art. 17 (riduzione o sospensione somministrazione), art. 18 (clausola risolutiva espressa) - Determinazioni.

L'anno duemilasedici addi undici del mese di ottobre, nella sala delle riunioni del Consiglio Provinciale di Latina, alle ore 12,10, convocata nelle forme di legge a seguito di invito diramato dal Presidente della Provincia di Latina, si è riunita in sessione ordinaria ed in seconda convocazione, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia, nelle persone dei Signori:


PROVINCE	PRESIDENTI	DELEGATO	Presenti	Assenti
PROVINCIA DI LATINA	DELLA PENNA Eleonora		x	
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA	RAGGI Virginia			x
PROVINCIA DI FROSINONE	POMPEO Antonio			x
COMUNI	SINDACI			
AMASENO	COMO Antonio		1	
ANZIO	BRUSCHINI Luciano			1
APRILIA	TERRA Antonio		2	
BASSIANO	GUIDI Domenico		3	
CASTELFORTE	CARDILLO Gianfranco			2
CISTERNA DI LATINA	DELLA PENNA Eleonora	Cons. Alvaro MASTRANTONI	4	
CORI	CONTI Tommaso		5	
FONDI	DE MEO Salvatore			3
FORMIA	BARTOLOMEO Sandro		6	
GAETA	MITRANO Cosmo			4
GIULIANO DI ROMA	LAMPAZZI Adriano			5
ITRI	FARGIORGIO Antonio		7	
LATINA	COLETTA Damiano		8	
LENOLA	ANTOGIOVANNI Andrea		9	
MAENZA	SPERDUTI Claudio		10	
MINTURNO	STEFANELLI Gerardo	Cons. Paolo ESPOSITO	11	
MONTE S. BIAGIO	CARNEVALE Federico			6
NETTUNO	CASTO Angelo	Cons. Laura PIZZOTTI	12	
NORMA	TESSITORE Gianfranco			7
PONTINIA	MEDICI Carlo	Ass. Patrizia SPERLONGA	13	
PONZA	VIGORELLI Piero			8
PRIVERNO	BILANCIA Anna Maria	V. Sind. Angelo DELOGU	14	
PROSEDI	PINCIVERO Angelo			9
ROCCAGORGA	AMICI Carla		15	
ROCCAMASSIMA	TOMEI Angelo			10
ROCCASECCA DEI VOLSCI	PETRONI Barbara			11
SABAUDIA	Com.Pref. QUARTO Antonio Luigi			12
SAN FELICE CIRCEO	PETRUCCI Gianni			13
SERMONETA	DAMIANO Claudio			14
SEZZE	CAMPOLI Andrea	Ass. Pietro BERNABELI	16	
SONNINO	DE ANGELIS Luciano			15
SPERLONGA	CUSANI Armando			16
SPIGNO SATURNIA	VENTO Salvatore		17	
SS. COSMA E DAMIANO	DI SIENA Vincenzo		18	
TERRACINA	PROCACCINI Nicola	Ass. Barbara CERILLI	19	
VALLECORSA	ANTONIANI Michele			17
VENTOTENE	Com.Pref. MAMMETTI Maria Laura	Funz.Comun.Roberto DI PERNA	20	
VILLA S. STEFANO	IORIO Giovanni			18

Assume la Presidenza il Presidente della Provincia di Latina, Avv. Eleonora Della Penna.
Assiste alla seduta il Segretario Generale della Provincia di Latina, Dr.ssa Alessandra Macri.

ordinario prima casa tariffa agevolata; ove detta morosità sia stata contestata giudizialmente, ovvero a mezzo di un reclamo o di una procedura di conciliazione e comunque soltanto in attuazione di una sentenza esecutiva.

2) di rinviare a discussione in sede di una successiva Conferenza dei Sindaci la valutazione e la votazione dei successivi commi e dell'articolo 18.

Per quanto non riportato si rinvia la resoconto stenografico della seduta consultabile presso gli Uffici della Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO 4.



Rientra il Sindaco di Sonnino De Angelis.

Viene sottoposta all'attenzione della Conferenza la proposta acquisita in data 30 settembre 2016 con prot. n. 49378 della Provincia di Latina, da parte del Sindaco di Latina, in cui il Responsabile della STO ha formulato parere contrario, entrambi allegati, Allegato 1) e 2).

Il Sindaco di Formia, Bartolomeo in relazione al testo degli art. 17 e 18 così come proposto, pur essendo favorevole ad una regolamentazione che impedisca la riduzione/interruzione del servizio idrico da parte del Gestore agli utenti più deboli, ritiene che non si debba generalizzare a tutti gli utenti insolventi, pertanto propone di rinviare l'argomento al fine di riformulare la proposta.

Intervengono i Sindaci di Sonnino, di Maenza e di Cori per evidenziare alcune problematiche nelle procedure dei provvedimenti di distacco dell'acqua a situazioni di indigenza.

Il Delegato del Comune di Nettuno, riferisce che quanto contenuto nella proposta riguarda i distacchi per morosità con contenzioso in corso, per i quali il Gestore non può procedere per proprio conto.

Il Sindaco di Bassiano afferma che l'art. 17 riguarda "le utenze di tipologia, utente ordinato prima abitazione" così come riportato nel comma 2, in linea con le risultanze del referendum e con quanto contenuto nelle bozze dei decreti che il Governo sta per approvare, per i quali l'AEEGSI dovrà definire le procedure per la gestione della morosità. Inoltre, per quanto al minimo impegnato che il futuro decreto prevede a 50 l/ab/giorno, si propone di portarlo a 150 l/ab/giorno.

Esce l'Assessore Cerilli, delegato dal Sindaco di Terracina ed entra al suo posto l'Assessore Zappone delegato dal Sindaco di Terracina.

Il Sindaco di Formia, a seguito della discussione e sulla base delle affermazioni ascoltate, afferma che il testo dell'art. 17 non risulta chiaro.

Il Sindaco di Roccagorga interpreta che quanto stabilito dall'art. 17 sia riferito a tutta l'utenza morosa, quindi all'utente generico, e se l'utente moroso ricorre è necessario attendere la sentenza passata in giudicato, significa che si dovrà attendere l'ultimo grado in Cassazione.

Il Sindaco di Cori propone di modificare il comma 1 nella parte de "il gestore non può decidere autonomamente la sospensione e riduzione del flusso idrico in ragione della morosità dell'utente, in relazione alle utenze di tipologia, utente ordinario prima abitazione e utente ordinario prima casa tariffa agevolata", al fine di tutelare i soggetti più deboli.

Il Delegato del Comune di Priverno, Delogu interviene per rilevare che in tema di contratto e prestazioni corrispettive la proposta ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, è previsto l'eccezione di inadempimento, pertanto, le parti posso derogare.

Sulla questione si sviluppa un dibattito che registra nell'ordine gli interventi del Sindaco di Aprilia, Terra, del Sindaco di Latina, Coletta, del Sindaco di Itri, Fargiorgio, del Presidente Della Penna, del Sindaco di Aprilia, Terra, del delegato del Comune di Priverno, Delogu e del Sindaco di Itri Fargiorgio.

Il Sindaco di Latina riferisce di essere d'accordo con la proposta del Sindaco di Cori e condivide la lettura fatta dal Sindaco Bartolomeo, pertanto propone di effettuare la modifica dell'art. 17 e di procedere anche al fine di poter trasmettere un messaggio politico chiaro.

Il Sindaco di Itri, condividendo l'opinione del Delegato del Comune di Priverno, afferma che così come riportato, il testo dell'art. 17 potrebbe esporre il fianco ad eventuali critiche o censure da parte della controparte, pertanto è necessario formularlo in maniera diversa.

Nel corso del dibattito escono il Sindaco di Roccaporga, Amici e il Delegato del Comune di Pontinia, Sperlonga.

Il Presidente Della Penna riassume quanto emerso nel dibattito e, preso atto della volontà di riformulare la proposta, propone un breve sospensione dei lavori.

La seduta è sospesa alle ore 15,25.

I lavori riprendono alle ore 15,35.

Il Presidente Della Penna illustra le nuova proposta concordata che di seguito si riporta:

“Il Gestore non può decidere autonomamente la sospensione e riduzione del flusso idrico in ragione della morosità dell'utente, per le utenze di tipologia, utente ordinario prima abitazione e utente ordinario prima casa tariffa agevolata; ove detta morosità sia stata contestata giudizialmente, ovvero a mezzo di un reclamo o di una procedura di conciliazione e comunque soltanto in attuazione di una sentenza esecutiva”

Quindi verificato che non vi sono interventi, pone in votazione la stessa.

L'esito della votazione, effettuata dal Segretario generale per appello nominale, è il seguente:



Presenti e votanti n. 18 Sindaci e /o rappresentanti dei Comuni dell'ATO n. 4 – Lazio Meridionale – Latina, che rappresentano il 69,70% della popolazione residente, pari a 435.387 abitanti.

Assenti n. 20 Sindaci e /o rappresentanti dei Comuni dell'ATO n. 4 – Lazio Meridionale – Latina (Anzio, Cstelforte, Fondi, Gaeta, Giuliano di Roma, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Ponza, Prossedi, Roccamassima, Roccasecca dei Volsci, Roccagorga, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sonnino, Sperlonga, Vallecorsa e Villa Santo Stefano.

Favorevoli: 18 - pari al 100,00% dei votanti.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

La proposta è approvata.

INDI:

**LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DI PROVINCIA
A.T.O. N. 4 LAZIO MERIDIONALE – LATINA**

VISTO l'esito della votazione:

APPROVA

1) di modificare l'art. 17, comma 1, dell'attuale regolamento del S.I.I. come di seguito indicato:

Art. 17 - Riduzione o sospensione della somministrazione:

comma 1 della proposta:

1. Il gestore non può decidere autonomamente la sospensione/riduzione del flusso idrico in ragione della morosità dell'utente, ove detta morosità sia stata in qualunque modo contestata dallo stesso utente, se non in esecuzione di una sentenza definitiva emessa dalla competente autorità giudiziaria, previo accertamento della effettiva morosità.

In ogni caso, la riduzione o sospensione del flusso idrico nonché la risoluzione unilaterale del contratto possono essere effettuate solo in esecuzione di sentenza definitiva emessa dalla competente Autorità Giudiziaria e non prima del decorso di 90 giorni dalla notifica in forma esecutiva della sentenza stessa.

sostituito con:

1. *Il Gestore non può decidere autonomamente la sospensione e riduzione del flusso idrico in ragione della morosità dell'utente, per le utenze di tipologia, utente ordinario prima abitazione e utente*

ordinario prima casa tariffa agevolata; ove detta morosità sia stata contestata giudizialmente, ovvero a mezzo di un reclamo o di una procedura di conciliazione e comunque soltanto in attuazione di una sentenza esecutiva.


- 2) di rinviare a discussione in sede di una successiva Conferenza dei Sindaci la valutazione e la votazione dei successivi commi e dell'articolo 18.

Per quanto non riportato si rinvia la resoconto stenografico della seduta consultabile presso gli Uffici della Segreteria Tecnico Operativa dell' ATO 4.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Eleonora Della Penna




IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa Alessandra Macri



- La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio elettronico a far data dal 24 OTT. 2016...

li, 24 OTT. 2016



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:


- è stata affissa all'albo pretorio elettronico a norma dell'art.124 del T.U. 267/2000 per quindici giorni consecutivi fino al
- è divenuta esecutiva il giorno, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a norma dell'art.134, 3° comma del T.U. 267/2000.

li,

.....

ALLEGATO 1)


Prot. 49378



Al Presidente della Provincia di Latina

Presidente dell'ATO4

Avv. Eleonora Della Penna



Alla Segreteria Tecnico Operativa

Ing. Angelica Vagnozzi

Ai Sindaci dei Comuni dell'ATO 4

Oggetto: Richiesta integrazione Ordine del Giorno CdS 11 Ottobre 2016

Il sottoscritto, dott. Damiano Coletta, Sindaco pro tempore del Comune di Latina, richiamati gli artt. n. 3 e n. 4 del Regolamento della Conferenza dei Sindaci, a nome e su delega dei Sindaci dei Comuni di Aprilia, Bassiano, Nettuno che sottoscrivono le allegate proposte di Deliberazione,

chiede

l'integrazione dell'Ordine del giorno della seduta della Conferenza dei Sindaci convocata per il giorno 11 ottobre 2016, con i seguenti punti:

1. Modifiche al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, art. 17 (Riduzione o sospensione somministrazione), art. 18 (clausola risolutiva espressa). Determinazioni;
2. Restituzione Mutui sui beni comunali affidati al Gestore. Determinazioni.


Alla Segreteria Tecnico Operativa, di istruire il procedimento amministrativo per l'inserimento delle suddette proposte di Deliberazione e per la successiva approvazione delle stesse.


Con la certezza di un favorevole riscontro alla presente, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Allegati: n. 2 proposte di Deliberazione come ai punti 1 e 2.

Latina, 30 settembre 2016

IL SINDACO
Dott. Damiano Coletta





Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4
"Lazio Meridionale - Latina"
Servizio Idrico Integrato

PROPOSTA
Modifiche art.17 e 18 del regolamento del SII
approvato con atto n°15 del 03/08/2012

comuni
Latina, Nettuno, Bassiano, Aprilia

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'R' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

Premesso che:

- L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione A/64/L.63/Rev.1 ha dichiarato "il diritto all'acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani";
- l'OMS ritiene necessario che sia assicurata la fornitura di acqua potabile per almeno 50 litri al giorno a persona per le necessità igienico-sanitarie ed alimentari per i paesi in via di sviluppo;
- lo sviluppo industriale, sociale ed economico ha permesso la costante fornitura idrica presso le abitazioni ed ha favorito sia un'adeguata condizione igienico-sanitaria che l'utilizzo generalizzato degli elettrodomestici per i lavori domestici e quindi di riflesso un adeguato sviluppo della persona, deve essere sempre assicurato un fabbisogno minimo di fornitura idrica di almeno 150 litri persona al giorno;
- La fornitura idrica, dato la natura dell'acqua quale bene comune, universale, demaniale e vitale per l'essere umano deve essere garantita sempre;
- La grave crisi socio-economica rende ancor più necessario tutelare il diritto all'acqua potabile quale garanzia per una vita decorosa ancorché in condizioni economiche disagiate;
- l'utente, per qualsivoglia tipologia di fornitura, è di fatto in posizione subalterna rispetto al gestore;
- il nostro sistema giudiziale prevede forme plurime a disposizione del gestore per ottenere il pagamento del presunto credito da parte dell'utente inadempiente;
- la risoluzione del contratto nonché la sospensione/riduzione del flusso idrico non possono essere utilizzate quale leva vessatoria per ottenere il pagamento di presunto debito dell'utente da parte del gestore per la fornitura d'acqua potabile per qualsivoglia tipologia di fornitura;
- Il gestore non può decidere autonomamente la risoluzione contrattuale e/o la sospensione/riduzione del flusso idrico in ragione della morosità dell'utente, ove detta morosità sia stata in qualunque modo contestata dallo stesso utente, se non in esecuzione di una sentenza definitiva emessa dalla competente autorità giudiziaria.
- Le attuali clausole del regolamento del servizio idrico integrato adottato con Deliberazione n° 1 del 09/04/2002 e modificato con Deliberazione n° 15 del 03/08/2002 ammettono la possibilità per il gestore di adottare la risoluzione del contratto nonché la sospensione/riduzione del flusso idrico unilateralmente senza che l'inadempimento dell'utente posto alla base della decisione sia stato giudizialmente accertato dal giudice competente, e pertanto sono da considerarsi vessatorie;

si ritiene necessario modificare l'art. 17 e 18 dell'attuale regolamento del SII come di seguito indicato:

Art. 17 (Riduzione o sospensione della somministrazione)

~~1. Il Gestore procede alla:~~

~~a) Sospensione del flusso idrico o chiusura dello scarico, nei casi di utenze di sola fognatura e depurazione o quando non sia possibile effettuare il distacco idrico:~~

~~• qualora non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo IV del presente regolamento; • nel caso comprovato in cui l'utente non consenta di rilevare la lettura e non fornisca la propria autolettura;~~

~~• nel caso in cui l'utente impedisca l'accesso al misuratore dei tecnici del Gestore, con onere probatorio a carico del Gestore;~~

~~• in caso di alimentazione di utenza non prevista dal contratto;~~

~~• in caso di ripristino improprio della fornitura;~~

~~b) alla riduzione/sospensione del flusso idrico o chiusura dello scarico, nei casi di utenze di sola fognatura e depurazione o quando non sia possibile effettuare il distacco idrico, in caso di morosità, ai sensi dell'art. 1565 del codice civile.~~

1. Il gestore non può decidere autonomamente la sospensione/riduzione del flusso idrico in ragione della morosità dell'utente, ove detta morosità sia stata in qualunque modo contestata dallo stesso utente, se non in esecuzione di una sentenza definitiva emessa dalla competente autorità giudiziaria, previo accertamento della effettiva morosità.

In ogni caso, la riduzione o sospensione del flusso idrico nonché la risoluzione unilaterale del contratto possono essere effettuate solo in esecuzione di sentenza definitiva emessa dalla competente Autorità giudiziaria e non prima del decorso di 90 giorni dalla notifica in forma esecutiva della sentenza stessa.

2. Per le utenze di tipologia "utente ordinario prima abitazione" e utente ordinario prima casa tariffa agevolata si procederà esclusivamente alla riduzione del flusso idrico e non alla sospensione. La riduzione del servizio idrico verrà effettuata (ove tecnicamente possibile) tramite l'installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura, garantendo un il quantitativo minimo vitale di acqua, a salvaguardia dei bisogni primari dell'utente. Il quantitativo minimo per il nucleo familiare dell' utente è fissato in 150mc/persona/giorno. In ogni caso la fornitura minima deve essere assicurata almeno nella fascia oraria dalle 6 alle 23 a pressione di erogazione idonea al normale funzionamento degli elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie) e del riscaldamento per acqua sanitaria. La chiusura dello scarico verrà eseguita tramite i mezzi ritenuti tecnicamente più idonei.

3. Le spese per le operazioni di installazione e di rimozione dello strumento di limitazione della portata o di sospensione e riattivazione del servizio, sia idrico che fognario, sono a carico dell'utente.

4. La riduzione del flusso idrico per le utenze ricadenti nelle tipologie di cui al precedente comma 2 non potrà essere eseguita nei seguenti casi:

a) in assenza di preavviso, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi ;

b) per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all'eventuale deposito cauzionale;

c) quando la morosità attenga esclusivamente le fatture oggetto di un giudizio ~~instaurato dall'utente~~, pendente dinanzi alle Autorità Giudiziarie competenti, ovvero di un reclamo o di una procedura di conciliazione;

d) quando l'utente abbia saldato l'importo insoluto;

e) quando venga considerata valida la documentazione prodotta dall'utente a motivo dello stato di insolvenza;

f) quando l'utente produca documentazione idonea a comprovare il suo stato di indigenza. Nel caso in cui presso l'utenza singola, avente tipologia domestica, prima abitazione, risieda una persona affetta da comprovata grave malattia o da disabilità, che la rendano non autosufficiente, ed il suo stato sia dichiarato da uffici pubblici mediante idonea certificazione (in questo caso l'utente dovrà autorizzare il Gestore al trattamento dei dati sensibili), il Gestore non procederà alla riduzione/riattiverà il flusso idrico; qualora l'utenza interessata sia inserita in un contesto condominiale o consortile, con contratto unico di natura promiscua, il Gestore predisporrà un servizio di fornitura alternativo ad uso esclusivo della persona malata o diversamente abile, solo se questi risulti residente presso l'utenza stessa;

g) nella giornata di venerdì e nei giorni festivi e prefestivi

5. In caso di erroneo distacco, la riattivazione del servizio deve avvenire entro 12 ore dalla segnalazione senza oneri a carico dell'utente, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24.

6. Al momento della riduzione/sospensione del flusso per il motivo di cui al comma 1 lettera b), il Gestore appone un sigillo di riduzione/sospensione sul misuratore. L'accertata manomissione di tale sigillo sarà penalmente perseguita e trattata come previsto dal successivo art. 58.

7. In caso di chiusura dello scarico, il Gestore potrà procedere alla sospensione del relativo Nulla Osta, con comunicazione alle competenti Autorità.

8. Una volta ridotto/sospeso il flusso idrico o chiuso lo scarico, il Gestore procederà al ripristino nei casi in cui:

a) l'utente abbia saldato l'importo insoluto;

b) venga considerata valida la documentazione, prodotta successivamente all'intervento, a motivo dello stato di insolvenza o comprovante lo stato di indigenza, ai sensi del comma 2 del presente articolo. L'utente dovrà saldare comunque le spese accessorie, nonché quelle per il ripristino del Nulla Osta allo scarico, come previste dalla Tabella "Unica dei Costi". Per la regolarizzazione delle utenze morose è dovuta anche la refusione delle spese di intervento su presa stradale, qualora tale intervento si renda necessario, come da tabella unica dei costi, nonché la penale di € 103,29.

9. In caso di riduzione del flusso idrico o chiusura dello scarico, la sospensione della fatturazione non opererà in riferimento alla quota fissa. Decorsi mesi tre dalla riduzione, la fatturazione riprenderà anche per la quota di consumo, con riferimento al consumo stimato ex art. 32.

10. Il Gestore addebiterà all'utente, nella fattura emessa successivamente al ripristino del servizio, gli interessi di mora previsti al successivo art. 37, comma 3.

Art. 18 ~~(Clausola risolutiva espressa)~~ (risoluzione del contratto.)

1. Nel caso in cui il flusso idrico sia rimasto legittimamente ridotto/ sospeso o lo scarico sia rimasto chiuso ai sensi del precedente art. 17, comma 1 lett. b), per oltre 90 giorni, senza che l'utente abbia stesso proceduto a sanare la propria posizione ai sensi dello stesso art. 17, il Gestore invia il preavviso di risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

~~2. Il Gestore invierà all'utente lettera raccomandata o PEC di preavviso di risoluzione anche quando l'utente sia rimasto moroso a partire da n. 3 fatture consecutive, essendo gravemente pregiudicato il rapporto fiduciario tra Gestore e utente ai sensi dell'art. 1564 c.c.~~

~~3. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione ovvero dalla compiuta giacenza della raccomandata o della PEC da parte dell'utente, senza che quest'ultimo abbia provveduto al pagamento dell'insoluto, il Gestore, ove possibile, procede alla chiusura e sigillatura o alla rimozione del contatore e/o alla chiusura dello scarico, qualora tali attività non siano già state eseguite ai sensi dell'art. 17, e comunica all'utente, sempre con lettera raccomandata A/R o PEC, l'avvenuta risoluzione del contratto. Qualora non fosse possibile procedere alla chiusura e sigillatura o alla rimozione del contatore e/o alla chiusura dello scarico, il Gestore riprenderà l'ordinaria fatturazione, ferma restando la revoca del nulla osta allo scarico ed il trattamento dell'utenza ai sensi del Capo XI del presente regolamento. La presente clausola resta sospesa in caso di ricorso all'Autorità giudiziaria competente.~~

~~2. Il contratto potrà essere, inoltre, risolto senza preavviso per:~~

2. Gestore invia il preavviso di risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata A/R o PEC nei seguenti ulteriori casi:

- a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- b) negazione della sanatoria in materia edilizia per manufatto totalmente abusivo;
- c) intervenuto provvedimento dell'Autorità giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento dell'abuso edilizio totale;
- d) distruzione dell'immobile;
- e) accertata o sopravvenuta mancanza del titolo di legittimazione ad occupare l'immobile;
- f) sub-fornitura del servizio;
- h) accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione di cui agli artt. 30 e 31;
- i) irreperibilità dell'utente intestatario del contratto;
- j) opposizione dell'utente alle ispezioni da parte dei tecnici del Gestore.


3. In ogni caso, il gestore non può mai procedere autonomamente alla risoluzione del contratto, se non in esecuzione di una sentenza definitiva emessa dalla competente autorità giudiziaria.

5. Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la rimozione/chiusura del contatore o per la chiusura della presa stradale e/o per la chiusura dello scarico e, ove possibile, e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati, come previste dalla Tabella "Unica dei Costi".

6. La risoluzione del contratto per morosità comporterà la sospensione del Nulla Osta allo scarico per le utenze domestiche, mentre la revoca del Nulla Osta per le altre tipologie, in caso di rimozione del contatore o chiusura dello scarico.

per il comune di Latina _____ 

per il comune di Nettuno _____ 

per il comune di Bassiano _____ 

per il comune di Aprilia _____ 



Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4
 "Lazio Meridionale – Latina"
 Servizio Idrico Integrato
 Segreteria Tecnico - Operativa

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 AD OGGETTO:**

Modifiche agli articoli 17 "Riduzione o sospensione somministrazione" e 18 "Clausola risolutiva espressa" del Regolamento del SII – Determinazioni

Parere negativo per le seguenti motivazioni:

- ✓ l'interruzione/chiusura del servizio idrico per morosità rientra tra le azioni ed i rimedi di legge nei confronti degli utenti non in regola con il pagamento della tariffa all'interno del rapporto contrattuale gestore-utente ai sensi degli art. n° 1460 e 1565 codice civile, pertanto non necessita di una decisione del giudice competente (Tar Lazio sentenza n° 25/2016) ;
- ✓ ai sensi dell'art. 30 "Trattamento dei costi di morosità della deliberazione" dell'AEEGSI n° 644/2015/r/idr, il Gestore per avere riconosciuto il costo di morosità superiore al massimo riconosciuto deve dimostrare di aver programmato "*.... un piano di azioni per il ripianamento dei costi di morosità, da valutare congiuntamente alle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali*", quindi l'AEEGSI chiede ai gestori di mettere in campo tutti gli strumenti previsti dalla legge per recuperare il credito;
- ✓ con deliberazioni dell'AEEGSI n° 87/2013/r/idr, l'AEEGSI riconosce che "*....pur non essendo in discussione il legittimo utilizzo, da parte del gestore, dei mezzi messi a disposizione dell'ordinamento in presenza di una perdurante morosità, occorre tenere conto che oggetto della fornitura è un "bene" la cui essenzialità è pacificamente riconosciuta e che pertanto occorre*" tra ha delineato le utenze NON disalimentabili "*.....gestori non possono procedere alla sospensione della fornitura delle utenze relative ad attività di servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità, di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole e che tale particolare tutela debba essere prevista almeno per i centri operativi in cui sono presenti degenti e/o ospiti, salvaguardando eventuali garanzie più estensive, già in uso presso i gestori, anche in relazione a ulteriori categorie di utenze non disalimentabili e/o alle quali sia garantito un minimo vitale del servizio*";
- ✓ l'Ente d'Ambito con deliberazione n° 15/2014 ha destinato una parte del FoNI della tariffa all'agevolazione tariffaria a carattere sociale per gli utenti in condizioni disagiate, il che comporta che gli utenti indigenti non sono di fatto considerabili morosi;

Pertanto, la modifica degli articoli 17 e 18 del vigente regolamento non sono conformi alla normativa vigente.

Latina, li 10/10/2016

IL DIRIGENTE
 Ing. Angelica Vagnozzi

